



**COMUNE DI USSASSAI**  
**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

<b>N. 2</b> Del 04/02/2015	<b>OGGETTO:</b> Attribuzione diritti di rogito al Segretario comunale in applicazione delle modifiche normative di cui all'art. 10 D.L. 90/2014 convertito con modifiche nella Legge n. 114/2014 – Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario
-------------------------------	---

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli** .

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### PREMESSO:

- che l'art.10 del D.L. n. 90/2014, come modificato dalla legge di conversione L. 11.8.2014, n.114, si è espresso in materia di abrogazione dei diritti di rogito a favore dei segretari comunali:che il comma 2 bis del citato articolo introdotto in sede di conversione dispone negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art.30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.734, come sostituito dal comma 2 del medesimo articolo, per tutti gli atti ai numeri 1,2,3,4,5 della tabella D, allegata alla Legge 08.06.1962, n.604 e successive modificazioni è attribuita al Segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;
- Che in base alle disposizioni suddette, è stata abolita la quota dei diritti di segreteria (rogito) in favore dei Segretari comunali con le seguenti eccezioni:
  - a) negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;
  - b) e comunque per tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale;

CHE nei casi di cui alle precedenti lettere A) e B), una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 dell'articolo sopracitato, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento;

CONSIDERATO che la ratio della suddetta disposizione normativa è rinvenibile nel principio di onnicomprensività del trattamento retributivo dei Segretari comunali e provinciali operanti negli enti aventi personale con qualifica dirigenziale, i quali fruiscono, quindi, della c.d. clausola di galleggiamento o di allineamento alla retribuzione di posizione economica più elevata corrisposta al personale comunale avente l'anzidetta qualifica dirigenziale, disposizione di cui all'art, 41 comma 5 CCNL Segretari comunali e provinciali del 2001;

CONSIDERATO che, pertanto, i diritti di rogito nella misura di cui al precedente punto, spettano:

- ai Segretari operanti nei comuni di classe IV, III, II e finanche nei comuni di classe IB che hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale;
- ai Segretari comunali appartenenti alla fascia C (operanti in comuni di classe IV) dell'attuale ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale.

PREMESSO che i Comuni di Bari Sardo, Gairo Sant'Elena e Ussassai hanno stipulato una convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale, rispettivamente con atto consigliere n.2 del 16/01/2015 e atto consigliere n.62 del 23/12/2014 e atto consigliere n.20 del 15/12/2014 e che pertanto viene classificata come unica sede di Segreteria Comunale di classe III, (popolazione compresa dai 3.000 ai 10.000 abitanti) in assenza di dipendenti con qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO altresì che il legislatore all'art 10, comma 2 bis laddove riconosce al segretario la corresponsione di diritti di rogito, non ne definisce la misura ad esso spettante, ma si limita a stabilire genericamente che “al segretario è attribuita una quota dei proventi spettanti al comune”;

PRESO atto dell'avvenuta abrogazione della previgente normativa in materia di diritti di rogito ed in particolare dell'art.41, comma 4<sup>a</sup>, della legge 312/1980, il quale disponeva che una quota del provento dei diritti di segreteria spettante al comune ai sensi dell'art. 30- secondo comma della legge 8 giugno 1962 n. 604, venisse attribuita al segretario comunale in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio;

ACCERTATO che, per effetto dell'art.10 del D.L.90/2014 (il cui primo comma ha abrogato il comma 4 dell'art.41 della legge 312/1980, mentre il secondo comma ha riscritto l'art.30 comma 2 della legge 734/1973) è scomparso ogni riferimento ai parametri numerici del 75% e del 90% che, moltiplicati tra loro, davano la quota del 67,50% dell'ufficiale rogante;

APPURATO che oggi, l'unico parametro numerico con il quale calcolare la quota di competenza del segretario è dato dal *“quinto dello stipendio in godimento”*;

CONSIDERATO che ai contratti rogati fino al 24 giugno 2014 si applica la ripartizione previgente con il parametro del 67,50% ed il tetto di 1/3 dello stipendio in godimento, mentre per i contratti successivi trova invece applicazione il nuovo criterio di suddivisione con il solo tetto di 1/5 dello stipendio;

VISTA la delibera n. 194 del 28 ottobre 2014 con la quale la Corte dei Conti per la Sicilia ha affermato che *“Nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale”*;

RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dalla succitata delibera n. 194 del 28 ottobre 2014 della Corte dei Conti per la Sicilia, prevedere che il provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 e s.m., per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, venga corrisposto integralmente al Segretario Comunale fino ad un massimo di un quinto dello stipendio;

DATO ATTO che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna ha affrontato in sede consulenziale la tematica relativa all'applicazione dell'art.1, comma 208 – della legge finanziaria per il 2006 concernente il contenimento degli oneri di personale a carico degli Enti. La Sezione con delibera n.34/2007/par. n.4 ha convenuto che il legislatore ha statuito, con la disposizione contenuta nell'art.1, c.208 della legge finanziaria 2006 (non modificata dalla legge 296/2006) che la corresponsione dei compensi professionali (cd. Onorari) che, come è noto, non presentano i requisiti di fissità e continuità tipici, invece, della retribuzione tabellare, debba essere effettuato al netto degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. In tale parere, con approfondite argomentazioni giuridiche, la Sezione, una volta chiarito che l'IRAP ha natura di imposta, il quale presupposto – indicato dall'art.2 del D.Lgs.446/1997 e succ. int – è costituito dall'*“esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”*, conclude affermando che con l'espressione *“oneri riflessi”* di cui all'articolo 1, comma 208 della legge 23 dicembre 2005, n.266, il legislatore abbia inteso indicare gli oneri previdenziali ed assistenziali e non anche gli oneri fiscali, quale l'IRAP;

TUTTO ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

La narrativa forma parte integrante del presente dispositivo;

- di dare atto che hai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge 114/2014 al segretario comunale spettano i diritti di rogito nella misura del 100%, fino a concorrenza del quinto del suo "*stipendio in godimento*" per le motivazioni di cui in premessa;
- di dare atto che la quota dei diritti di rogito spettanti è comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, mentre l'imposta IRAP esclusa dal computo, resta a carico del Comune;
- di fornire al Responsabile del Servizio Finanziario i seguenti indirizzi operativi:

1) di provvedere mediante determina alla corresponsione integrale al Segretario Comunale dei diritti di rogito spettanti ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 e s.m., per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento;

2) raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del Comune;

3) l'art.41 della Legge n.312 dell'11/07/1980 è abrogato e la misura percentuale da attribuire al Segretario comunale è ora disciplinata dall'art.30, comma 2 bis della Legge 734/1973;

4) il provento dei diritti di segreteria, ad eccezione dei diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della Tabella D allegata alla Legge 604/92, è attribuito integralmente al Comune;

5) al Ministero non viene più attribuita la quota del 10%;

6) la liquidazione dei diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla Legge 604/92, comunemente definiti diritti di rogito, al Segretario può essere fatta dopo ogni contratto;

7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario e al Segretario Comunale;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi;

~~~~~